

Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF)

Modifica dell'11 settembre 2002

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 dicembre 1982¹ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA);

vista la legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni (legge/LAINF);

visti gli articoli 5 capoverso 3 e 44 della legge federale del 23 giugno 1978⁴ sulla sorveglianza degli assicuratori,

Art. 1 Nozione di lavoratore

È considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 della legge chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).

Art. 2 cpv. 1 lett. a ed e

¹ Non sono soggetti all'obbligo assicurativo:

- a. i familiari del datore di lavoro che collaborano nell'azienda, non ricevono un salario in contanti e non versano contributi all'AVS o sono parificati ai lavoratori agricoli indipendenti secondo l'articolo 1a capoverso 2 lettere a e b della legge federale del 20 giugno 1952⁵ sugli assegni familiari nell'agricoltura;

¹ RS 832.202

² RS 830.1; RU 2002 3371

³ RS 832.20

⁴ RS 961.01

⁵ RS 836.1

- e. i dipendenti delle Confederazione sottoposti all'assicurazione militare conformemente all'articolo 1a capoverso 1 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992⁶ sull'assicurazione militare (LAM);

Art. 9 rubrica e cpv. 1

Lesioni corporali parificabili ai postumi d'infortunio

¹ *Abrogato*

Titolo prima dell'art. 15

Titolo terzo: Prestazioni assicurative

Capitolo 1:

Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (prestazioni in natura)

Art. 30 cpv. 2 secondo periodo

² ... Le prestazioni in denaro di assicurazioni sociali estere sono prese in considerazione secondo l'articolo 69 LPGa.

Art. 31 cpv. 4 primo periodo

⁴ Le rendite complementari sono sottoposte alle riduzioni secondo l'articolo 21 LPGa e gli articoli 36–39 della legge. ...

Art. 33 cpv. 2 lett. c

² Le rendite complementari sono rettificata quando:

- c. il grado d'invalidità determinante per l'assicurazione contro gli infortuni muta notevolmente;

Titolo prima dell'art. 47

Capitolo 3:

Riduzione e rifiuto di prestazioni assicurative per motivi particolari

Capitolo 4 (art. 52)

Abrogato

⁶ RS 833.1

Titolo prima dell'art. 53

Capitolo 4: Determinazione ed effettuazione delle prestazioni

Sezione 1: Constatazione dell'infortunio

Art. 57, 58 cpv. 2 e 59

Abrogati

Art. 61 Rifiuto di cure e provvedimenti d'integrazione esigibili

L'assicurato che senza sufficiente motivo rifiuta cure o provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili ha diritto solo alle prestazioni che verosimilmente sarebbero dovute considerato l'attendibile esito di dette misure.

Art. 63 e 65

Abrogati

Titolo prima dell'art. 66

Sezione 3: Versamento di arretrati

Art. 67

Abrogato

Art. 72 rubrica

Obbligo degli assicuratori e dei datori di lavoro

Art. 72a Emolumenti

¹ Le informazioni fornite dall'assicuratore ai datori di lavoro e agli assicurati sono di principio gratuite.

² Se per poter fornire queste informazioni sono necessarie ricerche speciali o altri lavori che implicano spese, si può riscuotere un emolumento, applicando per analogia l'articolo 16 dell'ordinanza del 10 settembre 1969⁷ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. È salvo l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁸ sulla protezione dei dati.

⁷ RS 172.041.0

⁸ RS 235.11

Art. 94 ultimo periodo

... Se un assicuratore contesta i contributi impostigli, la cassa suppletiva risolve mediante decisione formale ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968⁹ sulla procedura amministrativa.

Art. 95 cpv. 2 primo periodo

² La cassa suppletiva notifica l'affiliazione all'assicuratore e al datore di lavoro interessati mediante decisione formale ai sensi dell'articolo 49 LPGa. ...

Art. 117a Interessi compensativi

¹ Vengono versati interessi compensativi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGa per premi non dovuti che vengono restituiti o compensati dall'assicurazione.

² Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell'anno civile per il quale sono stati versati i premi non dovuti.

³ Sulla differenza tra l'importo dei premi stimato e quello definitivo sono versati interessi compensativi a partire dalla data d'entrata presso l'assicuratore della dichiarazione di salario completa e secondo norma, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.

⁴ Sugli importi dei premi che, in base alla verifica dei salari iscritti, devono essere restituiti sono versati interessi compensativi a partire dalla data della constatazione della differenza di massa salariale, sempre che la restituzione non avvenga entro 30 giorni.

⁵ Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.

⁶ Il tasso degli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno.

⁷ Gli interessi sono calcolati per giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.

Art. 121 Interessi di mora per i premi sostitutivi

Se l'importo dei premi sostitutivi è pari a quello semplice dei premi dovuti, è riscosso un interesse di mora conformemente all'articolo 117 capoverso 2.

*Art. 123**Abrogato**Art. 125 cpv. 1 primo periodo e cpv. 2*

¹ Nei casi di cui all'articolo 97 capoverso 6 della legge è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. ...

⁹ RS 172.021

² Per le pubblicazioni di cui all'articolo 97 capoverso 4 della legge è riscosso un emolumento a copertura delle spese.

Art. 126 cpv. 6, 127, 129 e 130

Abrogati

Art. 132 cpv. 1

¹ I tribunali arbitrali cantonali di cui all'articolo 57 della legge, i tribunali cantonali delle assicurazioni di cui all'articolo 57 LPGa e la commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni prevista nell'articolo 109 della legge devono comunicare le loro sentenze anche all'Ufficio federale.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

11 settembre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz